



Comune di Bussi sul Tirino

Provincia di Pescara

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.

28

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSTATATO che con ordinanza n. 17 del 15/07/2014 è stato ripristinato in via Della Repubblica il doppio senso di circolazione,

CONSIDERATO che la suddetta modifica della circolazione ha comportato la necessità di adottare provvedimenti atti a garantire e tutelare la sicurezza delle persone e della circolazione con l'istituzione del senso unico alternato in alcuni tratti stradali mediante un sistema di segnalatori di sicurezza lampeggianti personalizzati con segnali di diritto di precedenza nel senso unico alternato e dare precedenza nel senso unico alternato installati nelle due direzioni di marcia e una serie di rallentatori di velocità correttamente presegnalati;

CONSIDERATO

che in data 29/06/2015 prot. 4014 il Comando Stazione Carabinieri di Bussi ha inviato una nota a seguito della lettera del consigliere comunale, sig.ra Sonia Del Rossi, la quale contestava la presenza dei dossi quali causa di "costosi danni alle autovetture e fonte di rischio per anziani ciclisti e motociclisti costretti a percorrere dette strade appunto perché principali".....

che in data 12/08/2015 con nota n. 4905 l'Ente ha risposto al Comando Stazione Carabinieri comunicando le motivazioni che avevano determinato la scelta di posizionare i rallentatori di velocità ritenendoli idonei a raggiungere l'obiettivo per il quale sono stati introdotti, ossia *costringere i conducenti dei veicoli a mantenere una velocità tale da ridurre al minimo il disagio dovuto al dislivello.... e contemporaneamente di venire incontro alle richieste di numerosi cittadini e delle attività commerciali ubicate in quel tratto di strada...e di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini e soprattutto dei bambini che frequentano la scuola ubicata in via Lungotirino, strada che proprio a causa del senso unico, è risultata maggiormente congestionata e di ridare un senso logico alla viabilità modificata solo negli ultimi due anni...*

che il Comando Stazione Carabinieri ha richiesto con nota n. 17/22 -2 valutazioni al riguardo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il quale Ministero ha effettuato un sopralluogo in data 13/10/2015, al fine di esaminare la situazione e adottare provvedimenti di competenza;

che a seguito del sopralluogo il Ministero ha fatto pervenire una nota in data 02/11/2015 dalla quale si evince che la strada di che trattasi svolge la funzione importante di raccordo tra la viabilità interna all'abitato di Bussi e la viabilità principale rappresentata dalla SS153.....

.....l'art. 179 del regolamento di esecuzione del CdS definisce la tipologia di strada dove è possibile installare i manufatti ovvero nelle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale a 50km/h, di tipo residenziale, nei parchi pubblici e privati, nei residences ecc.... vietandone l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.....

.....il tratto della Via della Repubblica interessato dall'installazione dei dossi contestati, risulta essere un itinerario primario di attraversamento dell'abitato e di collegamento dello stesso con la viabilità principale, utilizzato sia dai veicoli di soccorso che dalle forze di polizia (vedasi la presente Caserma dei Carabinieri) nonché delle autolinee regionali di trasporto pubblico, pertanto nella fattispecie non ricorrono le condizioni richieste dal comma 5 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione del Cds.....

.....Per quanto innanzi rappresentato questa Sezione è del parere che L'amministrazione Comunale debba provvedere alla sollecita rimozione dei dossi artificiale in argomento....in quanto il permanere in opera dei dossi, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.....

Che con nota prot. N. 6940 del 23/11/2015 l'Ente ha riscontrato la nota ministeriale ribadendo le motivazioni che avevano determinato la scelta di posizionare i rallentatori di velocità lungo quel tratto di strada;

che il giorno 30/11/2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato OOPP Lazio abruzzo e sardegna, ha risposto con nota acquisita al prot.con N. 7155 con confermando il parere già espresso nella relazione del 02/11/2015 e sollecitando l'Amministrazione a provvedere alla immediata rimozione dei dossi artificiali in argomento....



Comune di Bussi sul Tirino

Provincia di Pescara

POLIZIA MUNICIPALE

VISTO tutto quanto sopra esposto;

VISTI gli art. 5 3° comma e 7 del D.Lgs 285/92 concernente la circolazione stradale

VISTO il D. Lgs 267/2000 , testo unico dell' Ordinamento degli EE.LL.

VISTO la Statuto Comunale

VISTA la delibera G.C. n. 50 del 04/06/2014 con all'oggetto: "Rinnovo segnaletica stradale su Via Della Repubblica – Provvedimenti- ripristino doppio senso di circolazione"

ORDINA

1. Che per i motivi in premessa indicati, vengano rimossi i rallentatori di velocità posizionati sulla Via Della Repubblica
2. Che gli stessi vengano riposizionati nella zona residenziale individuata nella Del. G.M. n. 113 del 01/12/2015
3. Che venga revocata l'ordinanza n. 17 del 15/07/2014 limitatamente al punto 4 delle premesse dove si prevede l'installazione di n. 5 rallentatori di velocità in gomma fig. 474 dimensioni 50x90x5h per limite di velocità pari o inferiore a km 40/h presegnalati con segnale di cui alla fig. 2 posti a distanza prevista dalla normativa (art. 179 DPR495/92) con pannello integrativo (serie di dossi)
4. Che restino in vigore tutte le altre disposizioni in essa contenute, non in contrasto con la presente.

DISPONE

Di informare della presente ordinanza la cittadinanza mediante pubblicazione all'albo on line rimozione della segnaletica non più valida;

Di inviare copia della presente ordinanza alla Polizia Municipale ed alla Stazione Carabinieri di Bussi

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e far osservare il presente provvedimento.

A norma della l. 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60 gg. al TAR Abruzzo oppure in via straordinaria, entro 120gg. al Presidente della Repubblica;

In relazione al disposto dell'art. 37 D.Lgs 285/92 sempre nel termine di 60 gg può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con DPR495/92.

Dalla Residenza Municipale. ~~17~~12/2015

Il Responsabile del Servizio
Lagatta Salvatore